

Ordinanza n. 14313 del 15 giugno 2010 (ud. del 24 marzo 2010) della Corte Cass., Sez. civ. V – trib.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il relatore Cons. letti gli atti depositati:

1. La controversia ha per oggetto l'impugnazione degli avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia delle Entrate di Brescia aveva contestato, sul presupposto delle diverse risultanze degli studi di settore, alla contribuente F.A., il percepimento di un maggior reddito di impresa derivante dalla sua attività di parrucchiera;
2. La C.T.P. di Brescia ha rigettato il ricorso, anche in considerazione dell'adozione da parte della contribuente del regime di contabilità semplificato, mentre la C.T.R. ha accolto l'appello della contribuente richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui gli studi di settore rappresentano sì un presupposto idoneo a giustificare l'azione accertativa della Amministrazione Finanziaria ma, al tempo stesso, risultano inidonei a provare, *ex se*, la fondatezza dell'accertamento se non trovano riscontri in altri elementi che tengano conto della effettiva realtà aziendale o professionale del contribuente;
3. Ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate con tre motivi di impugnazione:
 - a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 12 e 18, D.Lgs. n. 546 del 1992, (per il mancato rilievo dell'inammissibilità dei ricorsi di merito proposti da un esercente la professione di geometra e come tale sfornito della capacità di rappresentare e difendere in giudizio la contribuente);
 - b) violazione e falsa applicazione dell'art. 39, D.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 62-*bis* e *sexies*, D.L. n. 331 del 1993, dell'art. 2721 c.c., e dell'art. 10, L. n. 146 del 1998;
 - c) motivazione insufficiente;

Ritiene che:

1. il primo motivo di ricorso non sia fondato difettando l'interesse a proporlo da parte dell'amministrazione finanziaria, che peraltro non ha opposto tale rilievo alla costituzione in giudizio della contribuente nei gradi di merito; il secondo motivo di ricorso appare invece fondato per quanto concerne l'onere del contribuente di fornire la prova contraria in caso di accertamenti basati sugli studi di settore e in presenza di gravi incongruenze dei dati da essi risultanti rispetto ai ricavi dichiarati dal contribuente (Cass. 8643/2007); il terzo motivo appare assorbito dal precedente in quanto la motivazione specifica impugnata dalla ricorrente appare resa solo *ad colorandam* e non può assumere un rilievo autonomo rispetto all'applicazione di un principio giurisprudenziale che appare di per sé decisivo;
2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l'accoglimento del ricorso, ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile e deve aggiungersi alla sua motivazione, quanto al terzo motivo, che la proposta, in sede di contraddittorio preliminare, da parte della Amministrazione finanziaria, di una riduzione dei ricavi non può essere interpretata, in generale, come riconoscimento della infondatezza dell'accertamento ma come volontà dell'amministrazione di pervenire a un accordo transattivo con il contribuente;

il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Lombardia che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. della Lombardia che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.